

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XVI
n. 7

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

composta dai senatori

GASPARRI Maurizio, Presidente, D'ANGELO Grazia, CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, Vicepresidenti, AUGUSSORI Luigi, GRASSO Pietro, Segretari, BALBONI Alberto, BONIFAZI Francesco, CRUCIOLI Mattia, DE FALCO Gregorio, DURNWALDER Meinhard, EVANGELISTA Elvira Lucia, GALLICCHIO Agnese, GIARRUSSO Mario Michele, GINETTI Nadia, MALAN Lucio, MODENA Fiammetta, PAROLI Adriano, PELLEGRINI Emanuele, PEPE Pasquale, PILLON Simone, RICCARDI Alessandra, ROSSOMANDO Anna e URRARO Francesco

(RELATRICE MODENA)

SULLA

QUESTIONE DEL SEGGIO VACANTE NELLA REGIONE VENETO

Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 2021

INDICE

1. SOSTITUZIONE DI SENATORE DELLA REGIONE VENETO IN
SEGUITO ALLA SCOMPARSA DEL SENATORE PAOLO SAVIANE
.....Pag. 3
2. IPOTESI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO» 4
3. LA PROPOSTA (RESPINTA) DEL RELATORE DELLA REGIONE ...» 5
4. LA PROPOSTA APPROVATA DALLA GIUNTA DI DISPORRE
L'ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO VACANTE NELLA REGIONE IN CUI
LA LISTA LEGA HA OTTENUTO IL PIÙ ALTO QUOZIENTE» 8

1. SOSTITUZIONE DI SENATORE DELLA REGIONE VENETO IN SEGUITO ALLA SCOMPARSA DEL SENATORE PAOLO SAVIANE

A seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, proclamato nel collegio plurinomina le 1 della regione Veneto per la lista della Lega, si è reso vacante un seggio tra gli eletti con il riparto proporzionale, per cui occorre procedere all'indicazione del subentrante.

Qualora rimanga vacante un seggio si applicano, in via generale, i commi 2 e 3 dell'articolo 84 del *Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ai quali fanno riferimento gli articoli 17-bis e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*).

Il predetto comma 2 dispone che, nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati presentati in un collegio plurinomina le, il seggio debba essere assegnato alla lista negli altri collegi plurinomina li della regione e nel caso in cui sia esaurito anche il numero dei candidati nei collegi plurinomina li, il comma 3 prevede che il seggio sia attribuito, ai candidati, non risultati eletti, della medesima lista nei collegi uninomina li.

Tuttavia, nel caso concreto la lista della Lega, lista di appartenenza del senatore Paolo Saviane, ha esaurito il numero dei candidati non eletti nella regione nei collegi sia plurinomina li che uninomina li. Quindi non è possibile applicare i commi 2 e 3 citati.

Pertanto, al medesimo fine di ricostituire la completezza del *plenum* del Senato occorre considerare il disposto dei seguenti articoli del citato "*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*":

A) Operazioni iniziali ai fini delle prime proclamazioni:

17-bis. 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomina le, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomina le e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

B) Operazioni successive ai fini dei subentri in corso di legislatura

19. 2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinomina le si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Si riportano di seguito i commi rilevanti dei richiamati articoli 86 e 84 del *Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*:

86. 2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5 (richiamato dal citato art. 19).

84 4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi res iduino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista

abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. (comma escluso espressamente dall'art. 17-bis, ma non anche dall'art. 19).

84.5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinomiali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinomiali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

2. IPOTESI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO

Nel corso dell'esame della Giunta si sono prospettate tre ipotesi interpretative.

In primo luogo, in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del *Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica* (riguardante nello specifico i subentri in corso di legislatura), il quale rinvia *tout court* all'articolo 86 del *Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*, che rinvia a sua volta ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 84; in considerazione del fatto che l'Assemblea - approvando nella seduta del 31 luglio 2019 la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria dato che in Sicilia il Movimento 5 Stelle aveva esaurito i candidati non eletti - ha ritenuto applicabili anche in Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra regioni delle proclamazioni in caso di necessità e quindi ha implicitamente reputato non ostativo a tal fine il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione su base regionale del Senato; si procede a verificare che la lista Lega ha ottenuto il più alto quoziente, che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi nell'ambito delle varie circoscrizioni, nella regione Calabria.

Pertanto, il seggio sarebbe da attribuire alla predetta lista nella regione Calabria. Il "primo dei non eletti" della lista Lega nella regione Calabria è la candidata Clotilde Minasi, essendo Matteo Salvini già stato proclamato nella regione Lazio in sede di prima ripartizione dei seggi (seppur in esito alle correzioni legate ad un giudizio di contestazione di elezione, sempre approvate nella seduta del 31 luglio 2019) e quindi sotto il profilo formale non essendo un candidato "non eletto".

Quale seconda soluzione, visto l'articolo 17-bis, che esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del D.P.R. 361 del 1957, dovrebbe invece trovare applicazione il comma 5 dell'articolo 86 del medesimo D.P.R., secondo cui occorre considerare un'altra lista della stessa coalizione di cui faceva parte la Lega, che nello stesso collegio plurinominale abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata; considerato che comunque dalla ricordata relazione della Giunta sul caso Sicilia si potrebbero trarre argomenti relativi al fatto che in Senato, a differenza della Camera, il comma 4 (criterio dell'altra regione) troverebbe applicazione solo in caso di un infruttuoso esito del comma 5 (criterio della lista della coalizione nella stessa regione), che quindi dovrebbe essere applicato con priorità, anche perché garantirebbe una maggiore aderenza al dettato costituzionale circa l'elezione del Senato su base regionale; si procede pertanto a verificare che il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinominale 1 della regione Veneto appartiene alla lista Fratelli d'Italia, facente parte, nelle elezioni politiche del 2018, della medesima coalizione della lista Lega, per cui il seggio sarebbe da attribuire alla predetta lista.

Il primo dei non eletti della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinomiale 1 della regione Veneto è il candidato Bartolomeo Amidei.

In terzo luogo, quale ulteriore ipotesi, visto l'articolo 17-bis, che esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del d.P.R. n. 361 del 1957 (criterio dell'altra regione), potrebbe trovare applicazione il comma 5 dell'articolo 86 del medesimo d.P.R. (criterio della coalizione), ma con una particolare lettura. Infatti si potrebbe sostenere l'opportunità di un'interpretazione della norma sostanzialistica e adeguatrice, la quale sia rispondente alla sua *ratio*, che è quella di non alterare gli equilibri politici fra gli schieramenti e nel rapporto tra maggioranza e opposizione.

Pertanto, potrebbe essere adombrata l'ipotesi di applicare la disposizione tenendo conto della Lega e delle sue posizioni attuali, e quindi far riferimento ad una nozione aggiornata di coalizione "residua allo stato dei fatti", che vede nell'attuale maggioranza la presenza anche della Lega e di Forza Italia ancora insieme, ma non di Fratelli d'Italia.

Sulla base di queste premesse il seggio vacante sarebbe da attribuire non alla lista di Fratelli d'Italia, a causa delle note divergenti posizioni rispetto alla Lega con riferimento all'attuale Governo. Ma dovrebbe essere assegnato alla lista della "attuale coalizione residua" che ha ottenuto il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinomiale 1 della regione Veneto, vale a dire alla lista di Forza Italia.

Avendo questa lista esaurito i candidati in quel collegio plurinomiale, secondo la legge elettorale in tal caso si dovrebbe passare a quelli del collegio plurinomiale 2. Pertanto risulta che il primo dei non eletti della lista Forza Italia nella regione Veneto è la candidata Luigia Modonesi.

3. LA PROPOSTA (RESPINTA) DEL RELATORE DELLA REGIONE

Sulle tre tesi interpretative prospettate per l'assegnazione del seggio vacante si è svolto un ampio e approfondito dibattito, al termine del quale il relatore della Regione, senatore Durnwalder, ha formulato la sua proposta.

Sulla prima soluzione - che prospettava la possibilità di individuare in altra regione (la Calabria) il candidato subentrante, attingendo alla stessa lista (la Lega) alla quale apparteneva il senatore Saviane - il relatore ha rilevato che sono state avanzate considerazioni di sicuro rilievo, le quali, però - a suo avviso - non possono trovare accoglimento.

La distinzione tra le operazioni iniziali ai fini delle proclamazioni e le operazioni successive ai fini del subentro in corso di legislatura, se pur può avere una valenza astrattamente ragionevole, non tiene nella dovuta considerazione quanto stabilito dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il Senato è eletto su base regionale.

Questo vincolo di carattere costituzionale non può che essere richiamato, nonostante il precedente maturato ad inizio legislatura: allora, come noto, la Giunta adottò la soluzione, confermata successivamente dall'Assemblea, di attribuire il seggio non assegnato nella regione Sicilia - a causa dell'esaurimento dei candidati nella lista del Movimento Cinque Stelle - in altra circoscrizione regionale (Umbria).

In quel frangente - che diede peraltro adito ad un dibattito assai articolato che si è riverberato anche davanti alla Corte costituzionale - fu ben evidente la portata eccezionale della pronuncia formulata dalla Giunta, come attestato in alcuni passaggi della Relazione elaborata dal senatore Urraro, in qualità di relatore nella regione Sicilia (Doc. XVI, n. 2).

In particolare, in questo documento è stato chiarito che l'articolo 17-bis e l'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (legge elettorale per il Senato) non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità e ambiti di applicazione differenti.

L'articolo 17-*bis*, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere all'assegnazione dei seggi alle liste all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17. Esso dunque individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati.

L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante «*per qualsiasi causa, anche sopravvenuta*». A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via residuale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste dall'articolo 17-*bis*.

Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi costituzionalmente garantiti dall'articolo 57 della nostra Carta, della formazione del *plenum* dell'Assemblea e dell'elezione dei Senatori che avviene «a base regionale». Tale bilanciamento si traduce, di fatto, in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sicché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto dall'articolo 84, comma 4, trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando in base ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati dall'articolo 17-*bis*, non sia possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione.

Nel citato Doc. XVI, n. 2, lo stesso relatore della regione Sicilia, senatore Urraro, evidenziava testualmente: *"In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 17-bis e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, risulta che, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si procede secondo le seguenti modalità: in prima battuta, i seggi sono assegnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l'ordine decrescente (articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora all'esito di tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali del collegio plurinomiale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); nei casi in cui anche tali operazioni non consentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato i più alti resti nell'ambito del collegio plurinomiale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti residuino ancora seggi da assegnare alla lista, occorre individuare la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957): questo è il criterio, in definitiva, che si propone di adottare poiché le altre possibilità indicate in precedenza non sono applicabili nel caso di specie dato che la lista MoVimento Cinque Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinomiale della Regione, il Collegio Sicilia 1, che la stessa lista non dispone nemmeno di candidati risultati non eletti nei collegi uninominali della Regione e che, inoltre, essa non risulta far parte di una coalizione. Quindi, i seggi sono assegnati alla lista nel collegio plurinomiale di tale circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente"*.

In senso invece contrario, nell'ipotesi in esame, la possibilità di ricorrere all'individuazione del candidato in altra circoscrizione regionale (articolo 84, comma 4), per il Senato della Repubblica, in virtù del dettato costituzionale, risulta preclusa quando è attivabile il criterio stabilito dal successivo comma 5 che, in caso residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, prevede che questi siano attribuiti, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte del quoziente non utilizzata.

Quanto alla terza tesi "sostanzialistica" secondo la quale, poiché l'articolo 17-bis esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, - si dovrebbe far ricorso al comma 5 dello stesso articolo, enfatizzando però il criterio della coalizione, il quale sarebbe da interpretare nella logica di non alterare gli equilibri politici fra gli schieramenti e nel rapporto tra maggioranza e opposizione.

Secondo questa tesi, quindi, occorrerebbe far riferimento ad una nozione aggiornata di coalizione "residua allo stato dei fatti", che vede nell'attuale maggioranza la presenza anche della Lega e di Forza Italia ancora insieme, ma non di Fratelli d'Italia. Di conseguenza, il seggio vacante non può essere attribuito alla lista di Fratelli d'Italia, a causa delle note divergenti posizioni rispetto alla Lega con riferimento all'attuale Governo, ma deve essere assegnato alla lista della "attuale coalizione residua" che ha ottenuto il più alto quoziente non utilizzato, nell'ambito della stessa regione Veneto, vale a dire alla lista di Forza Italia.

Si osserva, tuttavia, che la nozione di coalizione cosiddetta "residua allo stato dei fatti", non avendo alcun solido fondamento normativo e dottrinale, non appare utilizzabile nel caso di specie; in tal senso, è evidente che il termine coalizione si riferisce all'insieme delle forze politiche che decidono di presentarsi unite al momento delle elezioni (articolo 14-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ed articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993).

Questa circostanza rappresenta un dato che non può poi essere alterato o influenzato da mutamenti successivi legati alle legittime posizioni assunte dalle stesse forze politiche nel corso della legislatura. D'altro canto, se si subordinasse l'attribuzione di un seggio rimasto vacante alla composizione (o scomposizione) di coalizioni nel corso della legislatura, sulla base di un posizionamento, di volta in volta diverso, delle forze politiche, si determinerebbero effetti paradossali ed incerti.

Sgombrato il campo dalle due predette tesi interpretative, secondo il relatore per la regione Veneto appare dunque necessario attenersi ad un criterio strettamente letterale nella interpretazione delle disposizioni della normativa elettorale che interessano la vicenda in esame.

Del resto, l'interpretazione letterale va annoverata come il criterio assorbente ed esauriente rispetto a tutti gli altri canoni esegetici del testo normativo; nonché il primo e fondamentale elemento per indagare quale sia stata l'intenzione del legislatore. Allorché questa sia ricavabile da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate, deve considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere ad altri criteri interpretativi.

Visto che l'articolo 17-bis esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dovrebbe invece trovare applicazione il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui occorre considerare un'altra lista della stessa coalizione di cui faceva parte la Lega. Si ribadisce che il comma 5 deve essere applicato con priorità, anche perché garantirebbe una maggiore aderenza al dettato costituzionale circa l'elezione del Senato su base regionale. Pertanto, anche qualora vi fossero incertezze interpretative, in ogni caso dovrebbe essere privilegiata l'opzione esegetica che appaia più costituzionalmente orientata.

In conclusione, in merito all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Veneto a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, atteso che la lista Lega ha esaurito i candidati non eletti nella predetta Regione e pertanto, verificato che il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinominale 1 della regione Veneto appartiene alla lista Fratelli d'Italia, facente parte, alle elezioni politiche del 2018, della medesima coalizione della lista Lega, il relatore ha proposto che la Giunta accerti che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista Fratelli d'Italia nel collegio nel quale era risultato eletto il predetto senatore è Bartolomeo Amidei.

4. LA PROPOSTA APPROVATA DALLA GIUNTA DI DISPORRE L'ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO VACANTE NELLA REGIONE IN CUI LA LISTA LEGA HA OTTENUTO IL PIÙ ALTO QUOZIENTE NON UTILIZZATO

Nella seduta dell'11 novembre 2021 la Giunta ha respinto a maggioranza la proposta del relatore e accolto la proposta di attribuire il predetto seggio alla lista Lega nella regione dove ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi nell'ambito delle varie circoscrizioni, ossia la regione Calabria, con l'accertamento che il primo dei non eletti nella lista Lega è la candidata Clotilde Minasi.

La Giunta ha quindi designato la senatrice Fiammetta Modena quale relatrice per l'Assemblea, scelta tra i senatori favorevoli alla deliberazione adottata, in analogia a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri.

La decisione si è fondata sulle seguenti motivazioni

Si è rilevato che la legge elettorale, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla legge n. 165 del 2017, presenta indubbe problematiche: non è la prima volta che la Giunta è chiamata ad affrontare le conseguenze connesse a liste di candidati nei collegi plurinominali eccessivamente ridotte che, in caso di loro esaurimento, possono creare difficoltà nell'assegnazione di seggi rimasti vacanti.

In tal senso, se pur in via astratta, la fattispecie in esame potrebbe accostarsi alla vicenda che ha interessato la regione Sicilia ad inizio legislatura; ancorché le due situazioni possano considerarsi differenziate.

Nel caso del seggio non assegnato in Sicilia, la lista del MoVimento Cinque Stelle scelse deliberatamente di non presentarsi in coalizione con altre liste e di presentare anche i medesimi candidati in diversi collegi proporzionali; nella fattispecie riguardante la regione Veneto si è di fronte ad una circostanza sopravvenuta legata alla prematura scomparsa del senatore Saviane, che ha determinato la vacanza di seggio in corso di legislatura.

Inoltre, mentre nel caso siciliano si dibatteva di una prima attribuzione del seggio, nella regione Veneto si controverte su un subentro rispetto ad un seggio che inizialmente era stato attribuito ad una determinata lista.

Oltre a queste prime osservazioni preliminari, occorre prestare attenzione alle disposizioni della normativa elettorale, rilevando la diversità delle operazioni iniziali ai fini delle prime proclamazioni rispetto alle operazioni successive per il subentro in corso di legislatura.

In sede di prima proclamazione deve certamente tenersi conto dell'articolo 17-bis della legge elettorale del Senato, che fa rinvio all'articolo 84 della legge elettorale della Camera, ad eccezione dei commi 4, 6 e 7. Resterebbe quindi da applicare il comma 5, che permette di assegnare il seggio non attribuito per esaurimento di candidati ad altra lista facente parte della stessa coalizione. Nel caso del seggio rimasto vacante in Sicilia si decise in via eccezionale di ricorrere al comma 4, stante altresì la necessità di garantire il *plenum* dell'Assemblea, individuando il seggio in altra regione, anche perché il MoVimento Cinque Stelle non si era coalizzato con altre forze politiche.

Nella fattispecie che investe la regione Veneto ci si confronta con un profilo del tutto differente, ossia un subentro in corso di legislatura che richiede di applicare l'articolo 19, comma 2, della legge elettorale del Senato il quale, nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominali, richiama l'articolo 86 della legge elettorale della Camera che, a sua volta, fa rinvio all'articolo 84, commi 2, 3, 4 (che quindi non viene in questo caso escluso) e 5. In particolare, si sottolinea che il predetto comma 4 - la cui applicazione sarebbe esclusa in sede di prima proclamazione - può, anzi deve trovare applicazione nell'ipotesi di un subentro. Si potrebbe obiettare che andrebbe prima fatto ricorso al comma 5, (criterio della lista di coalizione). Senonché è

lo stesso comma 5, da un punto di vista semplicemente ed evidentemente testuale, a specificare proprio nel suo *incipit*, che alla sua applicazione si procede solo "*qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale*".

In conclusione, il nodo della questione non attiene all'attribuzione del seggio ad una lista - dato che questa operazione ha già comportato il riconoscimento del seggio alla lista della Lega - bensì l'individuazione del candidato della medesima lista che subentrerebbe al senatore Saviane.

Pertanto:

- in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica (riguardante nello specifico i subentri in corso di legislatura), il quale rinvia *tout court* all'articolo 86 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che rinvia a sua volta espressamente e specificamente ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 84;

- in considerazione del fatto che il Senato - approvando nella seduta del Senato del 31 luglio 2019 la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria, dato che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito i candidati non eletti - ha ritenuto applicabili anche in Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra regioni delle proclamazioni in caso di necessità e, quindi, ha implicitamente reputato non ostativo a tal fine il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione a base regionale del Senato;

la Giunta propone all'Assemblea di procedere alla sostituzione del senatore Saviane mediante l'individuazione della circoscrizione in cui la lista della Lega ha ottenuto il più alto quoziente, che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi.

MODENA, *relatrice*